



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1413

Delega al Governo in materia di turismo

18/12/2022 - 03:16

Indice

1. DDL S. 1413 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1413	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	11
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 63 (pom.) del 30/07/2019	12

1. DDL S. 1413 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1413
XVIII Legislatura

Delega al Governo in materia di turismo

Iter

30 luglio 2019: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.1698](#)

approvato

S.1413

in corso di esame in commissione

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#), Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione [Giulia Bongiorno](#), Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo [Gian Marco Centinaio](#) (Governo [Conte-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **11 luglio 2019**; annunciato nella seduta n. 133 del 16 luglio 2019.

Classificazione TESEO

TURISMO, INDUSTRIA TURISTICA

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.1, 2), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.1), NORMALIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE (Art.1), ALBERGHI E LOCANDE (Art.1), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.1), PARERI PARLAMENTARI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gianluca Castaldi](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 30 luglio 2019)

.

Assegnazione

Assegnato alla [10ª Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede referente il 15 luglio 2019. Annuncio nella seduta n. 133 del 16 luglio 2019.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1413

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1413

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
dal **Ministro per la pubblica amministrazione** (BONGIORNO)
e dal **Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo** (CENTINAIO)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)

(V. Stampato Camera n. 1698)

approvato dalla Camera dei deputati il 10 luglio 2019

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 luglio 2019*

Delega al Governo in materia di turismo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di turismo.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, assicurando forme di integrazione e connessione tra i vari ambiti turistici, mediante la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e, ove necessario, prevedere nuove disposizioni, anche in attuazione del piano strategico di sviluppo del turismo per gli anni 2017-2022, approvato dal Consiglio dei ministri il 17 febbraio 2017, per la regolamentazione di settori turistici emergenti, quali tra gli altri:

1) il turismo sostenibile, basato su un'offerta turistica in cui l'attrattiva sia fondata sul mantenimento dell'integrità culturale, dei processi ecologici essenziali, della diversità biologica e dei sistemi di vita dei territori interessati;

2) il turismo sanitario e termale, basato su un'offerta di viaggio e di permanenza finalizzata alla cura della salute e alla ricerca del benessere, che prevede trattamenti sanitari specifici e l'assistenza di personale medico professionalmente qualificato;

3) il turismo rurale, inteso come sviluppo di un'attrattiva fondata sulla riscoperta delle aree rurali caratterizzate dalla coltivazione, dall'allevamento e dalla produzione di prodotti locali enogastronomici, in particolare di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a specialità tradizionale garantita (STG), di prodotti di montagna, di prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall'Unione europea e di prodotti agroalimentari tradizionali inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000, aggiornato annualmente ai

sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

4) il turismo legato all'esercizio della pesca, inteso come offerta turistica fondata sulla valorizzazione delle tradizioni e della cultura del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune, anche attraverso l'enogastronomia o mediante progetti turistici ricreativi che favoriscano lo sviluppo socioeconomico dei territori costieri e delle vie d'acqua navigabili e no;

5) il turismo nautico, fondato su iniziative in favore del diportista a difesa della fruibilità e dell'accessibilità dell'attività nautica in mare e nelle acque interne dei laghi, dei fiumi e delle lagune, anche attraverso la riqualificazione dei sistemi idroviari e della navigabilità dei corsi d'acqua e la promozione delle attività produttive, sociali, culturali, ludiche e sportive connesse alle attività nautiche;

6) il turismo esperienziale, basato sullo sviluppo di una specifica forma di offerta turistica finalizzata, tramite l'esperienza diretta, alla promozione e alla valorizzazione dei mestieri che caratterizzano l'identità di ciascun territorio e che sono riconosciuti per il loro alto valore artistico, ingegneristico e di tradizione;

7) il turismo delle radici, basato sullo sviluppo di un'offerta turistica di ritorno volta a promuovere e a favorire la riscoperta delle proprie radici da parte delle comunità di italiani residenti all'estero;

8) il turismo religioso, legato alla fede, che ha come obiettivo la visita a luoghi di culto, la partecipazione a manifestazioni nonché l'utilizzo di percorsi e luoghi di accoglienza aventi valenza religiosa;

9) il turismo sportivo, inteso come sviluppo di un'attrattiva fondata sulla presenza o sulla partecipazione ad una esperienza sportiva;

b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche adottate per il recepimento e l'attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

c) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) prevedere la semplificazione, la riduzione o l'eliminazione degli oneri burocratici e assicurare la certezza dei tempi e la tempestività dei procedimenti per la nascita di nuove imprese nel settore del turismo;

e) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

f) prevedere che, nei casi in cui sia necessario autorizzare interventi potenzialmente identici, l'amministrazione competente abbia facoltà di adottare provvedimenti di carattere generale;

g) prevedere, a carico delle pubbliche amministrazioni, in un quadro di interoperabilità tra le diverse banche di dati, l'obbligo di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio e adottando moduli unificati e standardizzati che definiscano esaustivamente, per ciascun tipo di procedimento, i contenuti tipici e l'organizzazione dei relativi dati, nonché potenziando l'utilizzo della modulistica digitale e i portali *web* pubblici esistenti;

h) armonizzare con il diritto europeo la normativa nazionale in materia di turismo, nei limiti delle competenze statali, tenuto conto delle esperienze regionali già maturate in materia, mediante:

1) il riordino e l'aggiornamento della normativa in materia di professioni turistiche con la previsione di specifiche disposizioni per il contrasto dell'esercizio abusivo delle stesse professioni, anche con modalità telematiche;

2) la revisione e l'aggiornamento della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere, tenendo anche conto degli *standard* qualitativi riconosciuti a livello europeo e internazionale, nonché delle nuove forme di ospitalità, con definizione degli ambiti di attività e della tassonomia delle strutture ricettive ed extra-alberghiere, rafforzando le misure di contrasto dell'abusivismo nel settore e assicurando la trasparenza dell'offerta e la tutela della concorrenza;

- 3) l'individuazione dei fabbisogni e la semplificazione delle procedure uniformi di raccolta, condivisione, monitoraggio, analisi e gestione dei dati, ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta turistica, per favorirne la pianificazione, e di una più completa identificazione della domanda, con particolare riferimento all'accessibilità, anche attraverso l'utilizzo di un codice identificativo nazionale, tenendo conto delle esperienze regionali esistenti, al fine di riqualificare l'offerta ricettiva imprenditoriale e occasionale;
- 4) l'individuazione di strumenti idonei finalizzati ad una maggiore tutela dell'attività svolta dai lavoratori stagionali del turismo;
 - i) prevedere la realizzazione di un sistema informativo che consenta una più agevole consultazione e conoscenza della programmazione turistica di ciascuna regione, dei bandi europei, nazionali e regionali destinati al settore turistico, delle normative regionali inerenti all'offerta turistica del rispettivo territorio, delle strutture ricettive e dell'offerta turistica disponibile nei siti riconosciuti patrimonio dell'umanità da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);
 - l) sviluppare il modello di turismo accessibile, inteso come sistema integrato di offerta turistica in grado di rispondere alle esigenze specifiche delle persone meritevoli di maggiore tutela, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani, attraverso progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante:
 - 1) l'armonizzazione della normativa nazionale agli articoli 7 e 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;
 - 2) l'introduzione, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, della formazione delle figure professionali e tecniche che operano nella filiera del settore turistico, anche arricchendo l'offerta formativa degli istituti tecnici per il turismo;
 - 3) la riqualificazione e la valorizzazione delle strutture turistico-ricettive, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo di immobili del patrimonio pubblico da destinare a un'offerta turistica a basso costo e di qualità rivolta alle famiglie numerose, agli anziani e ai giovani;
 - 4) la promozione di interventi finalizzati al soddisfacimento di specifiche esigenze connesse ad allergie e a intolleranze alimentari;
 - 5) l'istituzione del *brand* « Turismo accessibile Italia » e la sua promozione a livello nazionale e internazionale;
 - 6) la promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la realizzazione di una rete, denominata « rete accessibile », tra gli enti locali, gli operatori turistici, le associazioni e le organizzazioni del settore maggiormente rappresentative e le federazioni sportive dilettantistiche;
 - 7) la promozione di specifiche offerte per la destagionalizzazione dei flussi turistici;
 - m) promuovere, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative di formazione specifica nei settori turistici, anche in quelli emergenti, legata allo svolgimento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
 - n) definire i criteri in base ai quali l'attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale;
 - o) promuovere progetti di trasporto intermodale per la mobilità dolce a fini turistici, con particolare riferimento alle ciclovie turistiche, ai cammini, ai servizi ferroviari turistici e alle ciclostazioni;
 - p) prevedere l'istituzione, presso una università pubblica, di una Scuola nazionale di alta formazione turistica finalizzata alla formazione di figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo e nel settore della ristorazione, nonché di una adeguata conoscenza dei prodotti alimentari e vinicoli della tradizione e della cultura italiane. A tal fine, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

Art. 2.

*(Clausola di salvaguardia
per le autonomie speciali)*

1. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera *p*) del comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1413
XVIII Legislatura

Delega al Governo in materia di turismo

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente

[N. 63 \(pom.\)](#)

30 luglio 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 63 (pom.) del 30/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019
63ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Cioffi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1413) Delega al Governo in materia di turismo, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore [CASTALDI](#) (M5S) illustra il disegno di legge, composto da tre articoli. L'articolo 1, al comma 1, conferisce al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo, mentre il comma 2 specifica i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. In particolare, sono previste disposizioni che assicurino forme di integrazione e connessione tra i vari ambiti turistici, mediante la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di mercato del turismo, e si prevedono nuove disposizioni che regolino settori turistici emergenti quali il turismo sostenibile, sanitario e termale, rurale, religioso e sportivo. Per garantire la coerenza giuridica della normativa, è previsto il coordinamento del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche adottate per il recepimento della normativa europea e la tempestività di tutti i procedimenti per la creazione di nuove imprese nel settore del turismo. In un quadro di interoperabilità tra le diverse banche dati, si prevede, a carico delle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di rendere facilmente accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica per ciascun tipo di procedimento, e la creazione di un sistema informativo che consenta una più agevole consultazione e conoscenza della programmazione turistica avviata dalle singole regioni italiane. Oggetto di delega è altresì la definizione di un modello di turismo accessibile, attraverso la formazione delle figure professionali turistiche e tecniche e la riqualificazione e la valorizzazione di strutture turistico-ricettive, nonché la creazione di un *brand* «Turismo Accessibile Italia». Viene inoltre definita l'istituzione di una Scuola nazionale di alta formazione turistica, con la finalità di formare figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei

prodotti alimentari della tradizione italiana. La norma autorizza a tal fine la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sui Fondi di riserva e speciali, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. I commi 3 e 4 dispongono l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi prima descritti. L'articolo 2 contiene la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali. Infine l'articolo 3 reca disposizioni di carattere finanziario, prevedendo che dall'attuazione delle deleghe non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge, evidenziando gli aspetti di competenza della Commissione industria riguardanti gli articoli 5, 13 e 17. L'articolo 5 prevede che per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore la comunicazione, da parte dei gestori di strutture ricettive alla questura territorialmente competente, delle generalità delle persone alloggiate debba avvenire entro sei ore, anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo. L'entrata in vigore della disposizione è subordinata alla adozione di un decreto del Ministero dell'interno integrando le modalità di comunicazione telematica alle questure. Il comma 1-bis prevede che, al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, integri le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate. Gli articoli da 13 a 17 dettano disposizioni urgenti per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive. Il comma 2 dell'articolo 13 modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 8 del 2007 per estendere il campo d'applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati. L'articolo 17 amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cosiddetto bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati. Rispetto alla disciplina previgente, il decreto-legge in esame consente la punibilità (con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro) di tutte le condotte di vendita non autorizzata di biglietti per accedere alle manifestazioni sportive, sia quelle che avvengano fuori dei luoghi interessati all'evento sportivo, sia quelle effettuate *on line*, e specifica che il divieto di vendita non autorizzata opera anche nei confronti di enti forniti di personalità giuridica e di società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia (n. 161)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui

all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 giugno.

Il presidente [GIROTTO](#) rileva l'esigenza di ulteriori approfondimenti allo scopo di raccogliere il più ampio consenso sulle due proposte di risoluzione, specificamente riferite all'area di crisi complessa di Taranto e a quelle delle Marche, trasmesse informalmente ai Gruppi parlamentari, che avrebbero dovuto essere oggi discusse. Propone pertanto di rinviarne la trattazione.

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S) ritiene sufficiente l'approfondimento svolto su entrambe le aree di crisi industriale, non rilevando elementi ostativi alle votazioni già programmate.

La senatrice [BELLANOVA](#) (PD) rileva l'assenza del numero legale per la discussione delle proposte di risoluzione e muove critiche sul metodo di lavoro seguito e sul merito degli schemi di risoluzione anticipati informalmente. Con particolare riferimento all'area di crisi complessa di Taranto, sottolinea che i contenuti della risoluzione dovrebbero focalizzarsi esclusivamente sui temi industriali, tralasciando argomenti non trattati nell'ambito dell'istruttoria. Ricorda infatti che si era convenuto di riservare le questioni ambientali connesse alle acciaierie di Taranto ad un lavoro congiunto con la Commissione ambiente. Rispetto ai contenuti iniziali, la proposta che la maggioranza intende presentare tratta, peraltro, questioni generali che riflettono una scarsa conoscenza delle problematiche specifiche e finiranno per rendere irrilevante il lavoro della Commissione. Giudica fondamentale che il dispositivo della risoluzione impegni il Governo a integrare le forme di sostegno al reddito, in termini di cassa integrazione in deroga, e ad abbassare la soglia minima degli investimenti richiesti per accedere ai contributi.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che l'intenzione con cui è stato avviato l'affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa è quella di impegnare il Governo su punti specifici, come nel caso della risoluzione sull'area di crisi complessa di Savona (Doc. XXIV, n. 7). Sotto questo profilo, condivide le osservazioni della senatrice Bellanova, pur riconoscendo le motivazioni che hanno indotto ad arricchire i contenuti dell'atto di indirizzo con elementi non strettamente industriali. Poiché le difformità di orientamento sussistono soltanto rispetto all'area di crisi complessa di Taranto, suggerisce di procedere alla discussione della risoluzione sulle aree di crisi complessa delle Marche.

Il presidente [GIROTTO](#) ricorda che la trattazione degli schemi di risoluzione dovrebbe seguire l'ordine deciso in sede di programmazione dei lavori, salvo diverso orientamento della Commissione.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) ribadisce la necessità di concludere l'esame delle aree di crisi complessa in tempo utile a dare le indicazioni necessarie al Governo, nelle more della definizione del disegno di legge di bilancio.

Il presidente [GIROTTO](#) rinvia infine il seguito dell'esame.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, avrà inizio alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

